

Ufficio Anagrafe

Modulo Dichiarazione Residenza

Descrizione

Registrazione immediata

Ogni dichiarazione di residenza, sia relativa a persone provenienti da altri Comuni o dall'estero, sia per le variazioni di indirizzo interne al Comune è registrata per legge **entro 2 giorni lavorativi**.

La registrazione non viene effettuata se la dichiarazione è irricevibile (ad esempio per mancanza di firma, mancanza di documento di identificazione, indirizzo inesistente, mancanza del permesso di soggiorno per cittadini stranieri)

Il cittadino è quindi, giuridicamente, immediatamente residente, con **decorrenza dalla data del ricevimento della dichiarazione**.

L'avvio del procedimento verrà inviato con lo stesso mezzo di ricevimento della richiesta o comunque all'indirizzo pec/email che deve essere segnalato nella sezione della dichiarazione di residenza dedicata al ricevimento delle comunicazioni.

I controlli

Nei 45 giorni successivi, l'ufficiale d'anagrafe avvalendosi dei messi comunali, con il supporto della polizia locale, accerterà il requisito della dimora abituale. **E' importante nella dichiarazione comunicare all'ufficio i giorni e gli orari in cui si è reperibili presso l'indirizzo dichiarato.**

La conclusione

In caso di accertamento positivo, non si riceverà alcuna comunicazione di conferma (silenzio-assenso)

In caso negativo, invece, si riceverà una comunicazione di preavviso di rigetto all'indirizzo pec segnalato o tramite notifica/raccomandata A/R, che sospende i termini del procedimento e dà all'interessato 10 giorni per presentare osservazioni scritte.

Qualora ciò accada, l'ufficiale d'anagrafe dopo 10 giorni riaprirà il procedimento per il periodo restante e comunicherà al cittadino la conferma o meno dell'iscrizione o della variazione.

In caso di annullamento

L'annullamento viene comunicato al dichiarante e comporta il ripristino automatico della precedente posizione (ad esempio l'iscrizione anagrafica al precedente indirizzo, per chi era già iscritto).

Si applicano inoltre le disposizioni contenute agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, cioè la decadenza dai benefici ottenuti e il possibile rilievo penale della falsa dichiarazione.

Le dichiarazioni rivelatesi non conformi con quanto accertato saranno segnalate all'Autorità di pubblica sicurezza

Requisiti

Ogni cittadino che ha la dimora abituale in Italia ha il diritto-dovere di dichiarare la propria residenza, cioè l'indirizzo dove effettivamente abita, all'ufficio anagrafe. La residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora del singolo consociato in un determinato luogo. Per l'individuazione di tale luogo di residenza debbono pertanto sussistere in capo al soggetto due elementi: uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto. La residenza è, quindi, la **dimora abituale**, cioè il luogo in cui si dimora per la maggior parte del tempo, anche nel caso di assenze per motivi contingenti come lavoro o studio in altro Comune o all'estero. La residenza è inoltre, di norma, il **centro delle relazioni sociali e familiari**, quindi il luogo in cui la persona, anche nel caso si sposti frequentemente, fa comunque ritorno abitualmente.

Una volta registrata, la residenza è definita **iscrizione anagrafica** e corrisponde alla registrazione della posizione nell'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**.

Adempimenti

La dichiarazione di residenza deve essere compilata correttamente in tutte le parti di competenza.

Solo nel caso la dichiarazione di residenza venga presentata dal richiedente on line per se' e/o per eventuali figli minori non è necessario stampare la dichiarazione per datarla e firmarla. Per i minori è sufficiente la firma di un genitore o del tutore.

Nel caso, però, oltre al richiedente vi siano altri componenti maggiorenni la **dichiarazione, va stampata, datata e firmata da ogni componente maggiorenne e poi caricata come allegato sul sistema delle pratiche di residenza on line.**

LO STATO DI FAMIGLIA

Le persone che vivono nella stessa unità abitativa e sono parenti fanno sempre parte dello stesso stato di famiglia, per legge.

Gli atti soggetti devono indicare nella dichiarazione di residenza se sussistono o meno vincoli affettivi, tra le persone che compongono attraverso la dichiarazione di sussistenza o meno dei vincoli affettivi.

La dichiarazione di presenza o assenza di vincoli affettivi deve essere firmata congiuntamente da entrambi gli interessati (vedere allegati in moduli).

Se si dichiara l'assenza di vincoli affettivi si otterrà uno stato di famiglia separato.

I vincoli affettivi non sono soggetti a riparametri in caso di famiglia, in questi casi, può essere superato solo in caso di trasferimento abitato della residenza.

CITTADINI STRANIERI

I cittadini stranieri devono sempre **allegare copia fronte e retro del permesso di soggiorno o della documentazione alternativa prevista dall'Allegato A.**

CITTADINI EUROPEI

Solo in caso di provenienza dall'estero o di nuova iscrizione di persone cancellate da altri Comuni, il cittadino UE deve comprovare la legalità del suo soggiorno attraverso uno dei documenti previsti dall'**Allegato B.**

TITOLO DI OCCUPAZIONE

E' necessario dichiarare che **si occupa legalmente l'immobile**, compilando le casistiche di competenza indicando ad esempio gli estremi del contratto di locazione, comodato o, nel caso di ospitalità, i dati del proprietario o del locatario.

Per rendere più rapide le verifiche, specie nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, è possibile produrre copia del contratto di locazione o documentazione relativa alla compravendita, al fine di individuare da subito correttamente l'immobile.

Eventuali dichiarazioni di residenza in immobili occupati abusivamente saranno considerate nulle ai sensi dell'art. 5 del DL n. 47/2014. Per quanto riguarda il titolo di occupazione legittima dell'immobile deve essere prestata attenzione alla compilazione della parte specifica.

E' obbligatorio acquisire il modulo di assenso del proprietario/usufruttuario/legale rappresentante dell'impresa proprietaria quando il richiedente non è titolare di un contratto di locazione/comodato gratuito regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate e non rientra nel nucleo familiare incluso nel contratto stesso.

POSSESSO PATENTE E VEICOLI

I dichiaranti devono indicare il possesso o meno di patente e veicoli senza indicare più gli estremi della patente o le targhe dei veicoli.

Nei casi in cui sia stato dichiarato il possesso di patente e/o veicolo/i, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sulla base delle informazioni ricevute tramite il Comune, aggiorna la residenza nell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV). **Il Ministero, dopo l'aggiornamento, non invierà più alcun adesivo con l'indicazione della nuova residenza, né per la carta di circolazione (dall'1/10/2020), né per la patente (dal 2/03/2013).**

Pertanto l'intestatario del veicolo potrà scaricare, in caso di necessità, l'attestazione contenente i dati di residenza aggiornati attraverso il sito: www.ilportaledellautomobilista.it e/o contattare, per eventuali problematiche, il n. verde 800232323 o l'indirizzo e-mail uco.motorizzazione@mit.gov.it.

Alla dichiarazione di residenza devono essere allegati:

- **copia del documento di identità** di tutte le persone coinvolte nel cambio di residenza, salvo il richiedente (anche per i minorenni salvo siano privi di documento individuale).

- Nel caso di cittadini stranieri o comunitari **la documentazione specificatamente indicata negli allegati A) e B).**

- Nel caso di persone coabitanti non legate da vincoli di parentele, affinità coniugio, adozione **la dichiarazione di assenza o presenza di vincoli affettivi** che va firmata congiuntamente da entrambe le parti interessate

Si consiglia comunque, al fine di agevolare l'istruttoria di iscrizione anagrafica, di compilare anche i moduli di assenso dei controinteressati:

- Nel caso il trasferimento di residenza o cambio via interno del Comune di un minore con un solo genitore è opportuno che venga allegata la **dichiarazione di assenso al trasferimento da parte del genitore non coabitante**. Qualora cio' non risultasse possibile allora è necessario che l'unico genitore coabitante con il minore presenti **apposita dichiarazione con i riferimenti dell'altro genitore controinteressato**, salvo sia deceduto, a cui verrà inviato l'avvio del procedimento anagrafico.

- nel caso di richiesta di iscrizione anagrafica in una famiglia anagrafica già costituita è necessario acquisire la dichiarazione di assenso del familiare già iscritto (coniuge, parente, affine).

Normativa

DPR n. 223/1989

Legge n. 1228/1954